

[MODELLO DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI FONDO 394/81]

Spett.le
SIMEST S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, n.323
00186 Roma
Alla c.a. del [•]

Spett.le
[impresa finanziata]
[•]

[luogo], [data]

Oggetto: Garanzia autonoma a prima richiesta

Egregi Signori,

[•] ("**Garante**"), con sede legale in [•], iscritto al Registro delle imprese di [•] al numero [•], codice fiscale e partita iva [•], capitale sociale di euro [•], interamente versato, domiciliato ai fini del presente atto presso i propri uffici di [•], rappresentato da [•] nat[o/a] a [•], il [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di [•], **premesso che**:

- (a) in data [.....] è stato stipulato tra [.....] ("**Debitore**") e SIMEST S.p.A. ("**SIMEST**") un contratto di finanziamento ("**Contratto**"), a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge 394/81, (inserire rif. Operazione Simest) per un importo in linea capitale pari ad euro [.....] ("**Finanziamento**");
- (b) l'erogazione del Finanziamento è, tra l'altro, sottoposta alla condizione sospensiva del preventivo rilascio da parte del Garante di una garanzia autonoma a prima richiesta avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute per il caso di parziale o totale inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 3 (*Obbligazioni Garantite*) del presente atto da parte del Debitore.

Tutto ciò premesso, il Garante concede una garanzia ai termini e alle condizioni di cui alla presente lettera ("**Garanzia**").

GARANZIA AUTONOMA A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI

1. Garanzia

Il Garante garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente a prima richiesta di SIMEST e senza eccezioni, il puntuale e integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come *infra* definite), nei limiti di cui al successivo Articolo 3 (*Obbligazioni Garantite*) e fino ad un importo massimo di euro [.....] (...../..) ("**Importo Massimo Garantito**").

2. Natura della Garanzia

La Garanzia costituisce un impegno del Garante diretto, irrevocabile, autonomo dal rapporto sottostante e non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio. La Garanzia conserverà impregiudicata la propria esistenza, validità, efficacia e opponibilità indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia ed opponibilità del Contratto, incluse eventuali modifiche dello stesso, e/o delle Obbligazioni Garantite. La Garanzia non può essere, pertanto, interpretata come una fideiussione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e seguenti del codice civile e, pertanto, non potranno trovare applicazione, a titolo esemplificativo, gli articoli 1944 (*Obbligazioni del fideiussore*), 1945 (*Eccezioni opponibili dal fideiussore*), 1955 (*Liberazione del fideiussore per fatto del creditore*) e 1957 (*Scadenza dell'obbligazioni principale*) del codice civile.

3. Obbligazioni Garantite

3.1 La Garanzia garantisce il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute dal Debitore a SIMEST ai sensi del Contratto ("**Obbligazioni Garantite**"), nei limiti del:

- (i) [xx %] dell'ammontare del Finanziamento a titolo di rimborso del capitale, e
- (ii) [..... %] dell'ammontare del Finanziamento garantito a titolo di interessi, comprensivi di rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base al Contratto), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi, restituzione dell'indebito e/o arricchimento senza causa, derivanti anche dall'esecuzione o dalla violazione del Contratto, nonché,

sempre nei limiti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), di ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento del Contratto.

3.2 Per la determinazione del credito garantito, faranno prova, in qualsiasi sede, le risultanze delle scritture contabili di SIMEST.

4. Durata della Garanzia

4.1 [Fermo quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, la Garanzia avrà piena validità fino al [.....] ("**Termine di Validità**").^{1 2}

[Fermo quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, la Garanzia avrà piena validità per [•] mesi dalla data di emissione e si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per successivi periodi di pari durata, salvo disdetta comunicata, con le modalità previste all'articolo 13 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*), dal Garante a SIMEST con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza originaria

¹ Nota: inserire nel caso di garanzia NON-revolving.

² Nota: nel caso della patrimonializzazione la Garanzia avrà piena validità fino alla data del 30 giugno dell'anno seguente a quello dell'approvazione del bilancio relativo al (primo/secondo) esercizio successivo alla data di erogazione.

o successivamente prorogata della Garanzia stessa (la data di validità della Garanzia, come originariamente prevista o, se del caso, prorogata, il "**Termine di Validità**").³

4.2 Resta inteso che con riferimento ai pagamenti compiuti dal Debitore in adempimento delle Obbligazioni Garantite (e/o del terzo che abbia eventualmente adempiuto tali obbligazioni in luogo di quest'ultimo), il Garante rimarrà obbligato, anche dopo la scadenza del Termine di Validità, fino a (la "**Data di Efficacia**"):

- (a) con riferimento ai pagamenti compiuti in adempimento di Obbligazioni Garantite liquide ed esigibili, la data in cui il periodo di revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare (ovvero, in caso di modifiche della legge fallimentare ad oggi vigente, dal corrispondente articolo avente il medesimo effetto) sia decorso senza che sia stata aperta alcuna procedura concorsuale a carico del Debitore (ovvero del terzo che abbia eventualmente adempiuto le Obbligazioni Garantite in luogo di quest'ultimo); e
- (b) con riferimento ai pagamenti anticipati compiuti in adempimento di Obbligazioni Garantite non ancora scadute, la data anteriore tra:
 - (i) la data in cui il periodo di inefficacia di cui all'articolo 65 della legge fallimentare (ovvero, in caso di modifiche della legge fallimentare ad oggi vigente, dal corrispondente articolo avente il medesimo effetto) sia decorso senza che sia stata aperta alcuna procedura concorsuale a carico del Debitore (ovvero del terzo che abbia eventualmente adempiuto le Obbligazioni Garantite in luogo di quest'ultimo); e
 - (ii) la data in cui SIMEST abbia consegnato al Garante una dichiarazione scritta che confermi l'avvenuta acquisizione da parte di SIMEST (direttamente e/o per il tramite del Debitore) dei documenti indicati nella Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 febbraio 2017 (consultabile sul sito web www.simest.it) per la liberazione anticipata delle garanzie che assistono gli interventi agevolativi a valere sul Fondo 394/81, unitamente all'attestazione che, sulla base dei suddetti documenti, il merito di credito del Debitore (ovvero del terzo che abbia eventualmente adempiuto le Obbligazioni Garantite in luogo del Debitore) risulti non inferiore ai requisiti minimi sanciti dal Comitato Agevolazioni,

restando peraltro inteso che qualora il Debitore (ovvero il terzo che abbia eventualmente adempiuto le Obbligazioni Garantite in luogo di quest'ultimo) sia sottoposto ad una procedura concorsuale in una data antecedente alla Data di Efficacia, il Garante rimarrà obbligato fino a quando nessuna azione revocatoria ovvero nessuna dichiarazione di inefficacia potrà essere esperita su alcun pagamento compiuto a beneficio di SIMEST in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

4.3 Nei casi in cui le somme incassate da SIMEST in adempimento delle Obbligazioni Garantite vengano successivamente ad essere oggetto di una richiesta di restituzione a seguito di revoca o inefficacia dei pagamenti stessi nell'ambito di una procedura concorsuale che sia stata aperta prima della Data di Efficacia, la richiesta di

³ Nota: inserire nel caso di garanzia *revolving*.

pagamento da parte di SIMEST al Garante dovrà essere accompagnata da copia della formale richiesta di restituzione delle somme incassate da SIMEST.

- 4.4 Resta altresì inteso che qualora, nelle ipotesi di cui al paragrafo 4.2(b)(ii) che precede, SIMEST abbia consegnato al Garante la dichiarazione scritta ivi descritta, la Garanzia si intenderà immediatamente decaduta e priva di ogni ulteriore efficacia.

5. Escussione della Garanzia

- 5.1 SIMEST potrà richiedere il pagamento, in tutto o in parte, della Garanzia:

- (a) in caso di inadempimento o ritardato adempimento delle Obligazioni Garantite da parte del Debitore, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione/recesso o di richiesta al Debitore di restituzione delle somme dovute ai sensi del Finanziamento; e
- (b) nel caso in cui le somme incassate da SIMEST in adempimento delle Obligazioni Garantite vengano ad essere oggetto di una richiesta di restituzione a seguito di revoca o inefficacia dei pagamenti stessi nell'ambito di una procedura concorsuale che sia stata aperta prima della Data di Efficacia, entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla data in cui risulterà pervenuta a SIMEST la relativa richiesta di restituzione,

in ogni caso, mediante consegna al Garante di una richiesta di pagamento ("**Richiesta**"), predisposta secondo il modello qui allegato *sub "A" (Richiesta di pagamento)*.

- 5.2 Il Garante corrisponderà a SIMEST, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, l'importo indicato nella Richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Richiesta medesima, secondo le modalità ivi indicate.

- 5.3 Il pagamento del Garante avverrà a prima richiesta di SIMEST, senza che il Garante possa avanzare alcuna eccezione o contestazione di sorta, ivi incluso in caso di opposizione del Debitore o di terzi, ovvero possa subordinare il pagamento alla presentazione di qualsivoglia documentazione.

- 5.4 La Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo. Ogni pagamento da parte del Garante ai sensi della Garanzia ridurrà di pari ammontare l'Importo Massimo Garantito.

6. Ritardato Pagamento

- 6.1 In caso di ritardato pagamento delle somme richieste ai sensi della Garanzia, saranno altresì dovuti dal Garante a SIMEST, senza necessità di preventiva formale costituzione in mora, interessi moratori da conteggiarsi sull'importo complessivamente dovuto dal Garante al Tasso di Mora (come *infra* definito).

- 6.2 Ai fini della Garanzia, il Tasso di Mora [..... %] indica il più alto tra il tasso di riferimento (come individuato nel Contratto) e il tasso di interesse legale, entrambi maggiorati di 2 (due) punti percentuali, applicato all'importo dovuto ai sensi della

Garanzia. Gli interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni di calendario per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

7. Rinunce

Il Garante, tenuto conto della natura della Garanzia, rinuncia espressamente ora per allora:

- (a) ad opporre qualunque eccezione relativa alla inesistenza, invalidità, annullamento, sospensione, revoca, scioglimento, dichiarazione di inefficacia di una o più delle Obbligazioni Garantite e/o del Contratto ovvero di revoca dei pagamenti da chiunque effettuati a SIMEST in dipendenza di quest'ultimi;
- (b) ad opporre qualunque eccezione nei casi in cui dovesse essere richiesta o avviata o ammessa nei confronti del Debitore una procedura concorsuale (comprese le ipotesi di provvedimenti aventi ad oggetto la sospensione o lo scioglimento del Contratto emessi dall'autorità giudiziaria) ovvero il Debitore medesimo sia posto in liquidazione o sia sciolto;
- (c) all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1247 (*Compensazione opposta da terzi garanti*).

8. Pluralità di garanzie

- 8.1 La Garanzia rimarrà valida ed efficace indipendentemente dalle altre garanzie, personali e/o reali, già costituite o che dovessero in seguito essere prestate infavore di SIMEST e nell'interesse del Debitore.
- 8.2 Il Garante rinuncia ad opporre la propria liberazione ove SIMEST dovesse consentire riduzioni e/o liberazioni delle garanzie di cui al paragrafo 8.1 che precede, esonerando peraltro espressamente SIMEST dal doverne dare comunicazione.

9. Spese ed oneri accessori

Le spese, anche di registrazione della Garanzia e ogni altro onere, anche fiscale, e/o spesa inerente ovvero conseguente alla stessa sono a totale carico del Garante, il quale si impegna a tenere indenne e sollevata SIMEST al riguardo, obbligandosi a rimborsare quest'ultima delle somme eventualmente anticipate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta che dovrà essere debitamente corredata dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

10. Circolazione

- 10.1 Il Garante non potrà in nessun caso, eccezion fatta per le ipotesi previste dalla legge, cedere o trasferire, neppure in parte, le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi della Garanzia senza il previo consenso scritto di SIMEST.
- 10.2 SIMEST potrà liberamente cedere a terzi, sia in tutto che in parte, diritti, facoltà e pretese alla stessa attribuite dalla Garanzia, purché unitamente alle corrispondenti Obbligazioni Garantite. Tale cessione sarà opponibile al Garante alla condizione che

(i) sia stata a questi notificata o sia stata da questi accettata per iscritto e (ii) sia stata parimenti resa opponibile al Debitore.

11. Riduzione

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2:

- (i) l'importo Massimo della Garanzia sarà ridotto dell'importo pari alle somme di tempo in tempo rimborsate in linea capitale dal Debitore a SIMEST in misura proporzionale al rapporto tra l'ammontare delle somme rimborsate e l'intero ammontare del Finanziamento complessivamente erogato, come da indicazioni scritte fornite di tempo in tempo da SIMEST al Garante secondo le modalità di cui al successivo articolo 13 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*); e
- (ii) la quota della Garanzia per le Obbligazioni Garantite diverse dal rimborso del capitale resterà ferma e in vigore sino al momento in cui il Finanziamento non sia integralmente rimborsato.

12. Modello organizzativo e Codice [Etico / di Comportamento]

Il Garante dichiara di aver adottato un modello organizzativo finalizzato all'attività di prevenzione dei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, di avere adottato al riguardo un codice [etico / di comportamento] e di rispettarli entrambi.

13. Comunicazioni ed elezione di domicilio

- 13.1 Ai fini della Garanzia ogni comunicazione, ivi inclusa la Richiesta, sarà effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, presso i seguenti indirizzi, ove le Parti ai fini del presente atto, eleggono domicilio speciale:

se a SIMEST:

SIMEST S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 323
00186 – Roma
PEC: simest@legalmail.it
alla c.a. della Dott.ssa Daniela Giuseppini

se al Garante:

[Garante] indicare gli estremi della banca/intermediario

[indirizzo]

PEC: [•]

alla c.a. di [•]

SIMEST e il Garante potranno rispettivamente variare il proprio indirizzo, con conseguente ed automatica elezione di un nuovo domicilio speciale, dando un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi all'altra parte.

14. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati di cui alla garanzia sono parte integrante della garanzia medesima.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 La Garanzia è disciplinata, eseguita ed interpretata in conformità con la legge italiana.

15.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità ed efficacia ovvero all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

[luogo], [data]

[garante]

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Garante dichiara di accettare e di approvare specificamente gli articoli della Garanzia di seguito richiamati: **articolo 2** (*Natura della Garanzia*); **paragrafi 4.1 e 4.2 dell'articolo 4** (*Durata della Garanzia*); **paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 dell'articolo 5** (*Escussione della Garanzia*); **articolo 6** (*Ritardato pagamento*); **articolo 7, lettere (a), (b) e (c)** (*Rinunce*); **paragrafo 8.2 dell'articolo 8** (*Pluralità di garanzie*); **articolo 9** (*Spese ed oneri accessori*); **paragrafo 10.1 dell'articolo 10** (*Circolazione*) e **articolo 15** (*Legge applicabile e foro competente*).

[luogo], [data]

[garante]

Allegato "A" alla Garanzia

(Richiesta di Pagamento)

[luogo], [data]

Spett.le
[Garante]
[•]
[•]
Alla c.a. del [•]

e p.c.
Spett.le
[Azienda]
[•]
[•]
Alla c.a. del [•]
("Debitore")

Oggetto: Richiesta di pagamento – Vostra garanzia n. [•] rilasciata in data [•]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni in oggetto (la "**Garanzia**"), da Voi rilasciata a nostro beneficio.

I termini con lettera iniziale maiuscola, qui non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Garanzia.

Con la presente, Vi informiamo che *[il Debitore non ha adempiuto alle Obbligazioni Garantite] / [il pagamento effettuato da [•] in data [•] in adempimento del Contratto è stato [revocato / dichiarato inefficace] con provvedimento del [•] emesso da [•] in data [•]]* e per l'effetto intendiamo procedere con l'escussione della Garanzia.

Ciò premesso, richiediamo ai sensi della Garanzia il pagamento a nostro favore della somma di euro [•] [•] da effettuarsi entro il [• (•)] giorno successivo al ricevimento della presente, con pari valuta, tramite bonifico presso il conto corrente bancario n. [•], acceso presso [•] e intestato a SIMEST S.p.A., fermo restando che, in caso di ritardato pagamento, verranno applicati sull'importo dovuto interessi moratori nella misura convenuta ai sensi dell'Articolo 6 (*Ritardato Pagamento*) della Garanzia.

Vi chiediamo, infine, di comunicare il suddetto versamento al seguente indirizzo *e-mail* [•].

Distinti saluti,

SIMEST S.p.A.
